

IL PROCESSO TELEMATICO DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO 90: COME IL PCT CAMBIA I PROCESSI.

Convegno 2 ottobre 2014

LE MODIFICHE AL CPC ED ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Intervento dell'Avv. Michele Monnini

PREMESSA.

Il tema del mio intervento sulle novità introdotte dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, così come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, attiene all'impatto che la nuova normativa del processo civile telematico ha avuto su alcuni articoli del codice di procedura civile del 1942 e sulle relative disposizioni di attuazione, espressamente modificati o integrati dalla novella in discussione.

Siamo infatti in presenza, a tutt'oggi (e l'ultima normativa di questa estate ce lo conferma), di norme via via introdotte per il processo civile telematico, ma che, inevitabilmente, si innestano su un impianto codicistico di un processo nato e pensato come processo cartaceo.

E' sì vero che il pct viene in primo luogo analizzato per studiare la soluzione di problematiche di carattere tecnologico ed organizzativo che genera nel mondo giustizia, ma non possiamo

dimenticarci che esso è vera e propria normativa vigente inserita nel nostro ordinamento processuale; e che, in quanto tale, deve essere interpretata da parte degli operatori del diritto.

Normativa processuale che, seppur non incida necessariamente sulla struttura fondante gli istituti processuali così come delineati dal legislatore del codice, di fatto è destinata a modificarne la loro portata e la loro stessa percezione, anche e soprattutto perché introduce un differente modo di porre in relazione i soggetti che contribuiscono a dar vita al processo civile, le parti, il giudice, gli avvocati e gli altri soggetti che incidentalmente possono essere chiamati a parteciparvi, ciascuno di essi in relazione alle attività di tipo processuale che pone in essere nel giudizio.

Se è vero che il processo civile telematico dovrà innalzare l'asticella della funzionalità della giustizia civile, e quindi se pensiamo, come credo giusto, che la via verso la digitalizzazione del processo debba essere perseguita passo dopo passo per questa finalità, l'interprete deve giocoforza farsi carico di superare l'inevitabile difficoltà di lettura di norme che spesso sono il frutto obbligato di scelte tecniche, e di affrontare la stessa frammentarietà della legislazione di settore.

Il processo civile telematico, in sostanza, non è altro dal processo, non è materia per informatici; è il processo, un nuovo modello di processo, è normativa processuale, e, come tale, deve essere interpretata.

A mio avviso, peraltro, lo spirito che in generale deve condurre il legislatore, prima, e l'interpretazione che il pratico deve dare alle

norme del pct, poi, non possono non avere come *ratio* di fondo la semplificazione degli stessi istituti processuali pensati per il modello cartaceo, perché se iniziamo ad elucubrare nuove ipotesi di inammissibilità o improcedibilità o nuove decadenze ricollegate alle “difficili” norme del pct, o ricollegate alle insicure applicazioni tecniche che esse comportano, finiamo per creare addirittura nuovi ostacoli di natura squisitamente processuale e quindi di allontanarci dalla finalità primaria del giudizio che è quella di discutere dei diritti e del bene della vita per il quale si è agito.

Nulla, ovviamente, in queste interpretazioni delle norme del pct in combinato disposto con quelle codicistiche, che possa atteggiarsi a ricostruzioni *contra legem*, ma neppure rigide interpretazioni formalistiche che finiscano per esaltare norme pensate per il giudizio cartaceo ed ormai obsolete (si deve, cioè anche arrivare a offrire interpretazioni evolutive di orientamenti giurisprudenziali che avevano un senso nel processo cartaceo e che ora possono non averlo più o comunque possano rappresentare un ostacolo alla diffusione del modello pct).

Il tutto in attesa di una vera e propria riscrittura organica del codice di procedura civile nativo cartaceo, stavolta sì pensato organicamente come nuovo processo civile digitalizzato, come pare voler fare l’attuale Governo con i decreti legislativi in corso di formazione e tra poco al vaglio del Parlamento.

Perché è ovvio che se ragioniamo in termini di pct e di sue potenzialità, una riforma organica del processo civile ordinario di

cognizione pensato *ab origine* come telematizzato, sarà ad esempio avvantaggiata da meccanismi di introduzione della causa generalizzati con ricorso depositato, anziché con atto di citazione notificato: e quindi varrà la pena orientare le riforme *de iure condendo* in funzione del nuovo modello processuale.

Ed ancora, se ragioniamo in termini di pct e di sue potenzialità, una riforma organica del processo ordinario di cognizione pensato *ab origine* come telematizzato, sarà ad esempio avvantaggiata da una ritualità o scansioni modellate su quelle del processo del lavoro, con una riduzione di fasi processuali ritenute ridondanti, se possibile una riduzione degli atti endoprocessuali, ed una prima udienza di trattazione questa volta sì effettiva, preceduta da una fase preparatoria, che non serva solo ad informare le parti ed a consentir loro di prepararsi all'udienza, ma che sia utile anche ad informare il giudice ed a metterlo in grado di esercitare effettivamente i propri poteri direttivi, nell'alveo di un articolo 175 c.p.c. finalmente rivitalizzato.

Perché, in fin dei conti, come già sottolineato ad esempio Prof. Caponi in suo recente scritto [Remo Caponi, *Il processo civile telematico tra scrittura ed oralità*, che leggesi in https://www.academia.edu/8311917/Caponi_2014_Il_processo_civile_telematico_tra_scrittura_e_oralita], non è fuori luogo pensare che con lo sviluppo e l'entrata a regime del pct nel corpo di un nuovo giudizio ordinario di cognizione, si possa recuperare anche il principio ed il valore della oralità del giudizio; valore finora bistrattato dal processo cartaceo a cui ci siamo assuefatti con

novelle non risolutive del rito ordinario ed una udienza ex art. 183 c.p.c. o udienze di ammissioni istruttorie rese praticamente vuote.

Sempre per rimanere in tema del titolo del nostro incontro (“*come il pct cambia i processi*”) l’entrata a regime a fine anno 2014 ed il consolidamento del processo civile telematico determineranno anche, come è già stato saggiamente considerato, una inevitabile ricaduta sul linguaggio processuale degli atti difensivi e pure dei provvedimenti giurisdizionali.

Scrivere un atto perché sia letto al computer da parte del giudice presuppone inevitabilmente una maggiore sinteticità e chiarezza espositiva anche in punto di individuazione di *causa petendi e petitum, thema decidendum e thema probandum*, la previsione di paragrafi e capitoli separati che possano catturare l’attenzione di una lettura sicuramente più faticosa di quella su carta, la individuazione puntuale delle capitolazioni istruttorie in modo che possano essere riutilizzate, se ammesse, a verbale telematico del giudice in sede di assunzione.

Parallelamente lo stesso magistrato avrà possibilità di ottimizzare il suo lavoro con gli strumenti informatici se scriverà provvedimenti o svolgerà attività processuali di tipo telematico (tipo il verbale d’udienza) che abbiano connotati formali che si modellano su quegli degli atti dei difensori.

Ecco perché, soprattutto in sede di Osservatori sulla Giustizia Civile, si sta tentando di individuare dei modelli condivisi di atti difensivi e provvedimenti giudiziali.

Scrivere meno e scrivere meglio, con ordine, pur senza che per questo si scada nella modulistica nel senso deteriore del termine, o nel soffocamento della linea difensiva dell'avvocato, è un beneficio incentivato, non sminuito dal processo civile telematico, e deve essere perseguito.

Il pct facilita l'ordine dell'atto difensivo e questo ordine, questa linearità formale a sua volta può facilitare, deve facilitare, l'esposizione concisa ed ordinata delle questioni discusse e decise della sentenza, nell'ambito del più corretto uso dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in tema di motivazione della sentenza.

Il tutto come due attività processuali scritte, quella dell'avvocato e quella del giudice, dialoganti tra di loro.

* * * * *

Fatta questa doverosa introduzione su come sia giusto iniziare a considerare il processo civile telematico nuova normativa processuale di riferimento su cui modellare gli istituti conosciuti, veniamo ora in specifico ad analizzare gli articoli del D.L. 90/2014, e quelli modificati o aggiunti dalla Legge di conversione 114/2014, che sono in specifico e fin da subito intervenuti su singole norme del codice di procedura civile o delle sue disposizioni di attuazione.

ART. 125 c.p.c.

Partiamo da una piccola ed inevitabile modifica, stabilita dall'art. 45bis, 1° comma, introdotto dalla legge di conversione 114/2014, che è intervenuto sull'art. 125 c.p.c. riguardante il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte, al primo comma secondo periodo. E' venuto in sostanza meno l'obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Tale soppressione è giustificata dal fatto che l'indirizzo pec - ormai assunto ad univoco e valido domicilio processuale telematico (non più fisico) della parte costituita, come anche la Cassazione a Sezioni Unite n. 10143 del 2012 ha avuto modo di sottolineare interpretando norme del processo cartaceo in funzione di tale nuova realtà - è immediatamente reperibile dal cancelliere, tramite il codice fiscale del professionista, nei pubblici elenchi ed in particolare in quello espressamente dedicato ai professionisti (il REG.IND.E.), per cui non vi è (come non vi era già) ragione d'essere che uno degli elementi obbligatori dell'atto introduttivo di causa fosse tale indicazione.

E' sì vero che non si è mai pensato, a livello interpretativo, che tale omissione comportasse nullità, seppur sanabile, dell'atto, bensì unicamente una sua irregolarità, ma ad essa era comunque ricollegata la sanzione del pagamento del doppio del contributo unificato stabilita all'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

Orbene, caduto l'obbligo, giustamente l'art. 45bis comma 4 della L. di conversione 114/2014 fa cadere anche la relativa sanzione ed in specifico elimina dal citato articolo 13, comma 3-bis del T.U. delle spese di giustizia ogni riferimento all'indicazione dell'indirizzo pec.

Resta ovviamente l'obbligo di indicare il proprio numero di fax con la relativa sanzione immutata di cui all'art. 13, comma 3-bis del T.U. delle spese di giustizia, e con il permanente carattere di mera irregolarità dell'atto. (E che trattasi di obbligo e non di facoltà lo ha specificato anche da ultimo Cass. civ., sez. I, 05-02-2014, n. 2561, la quale però ha anche precisato, in modo tranquillizzante come sia sufficiente la indicazione del numero di fax che risulti dal timbro apposto sulla memoria poichè l'apposizione del timbro, senza indicazioni contrastanti nell'intestazione della memoria, consente, infatti, di ritenere implicita la volontà' del difensore di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax ivi risultante).

Si ricordi peraltro che la permanenza dell'obbligo di indicazione del numero di fax ha la sua logica nel fatto che nel sistema del processo civile telematico delle comunicazioni provenienti dalla cancelleria all'avvocato, così come al consulente ed agli altri ausiliari del giudice, permane la disposizione finale, per i casi patologici, contenuta nell'art. 136 comma 3 c.p.c.

La comunicazione di cancelleria deve infatti essere svolta in via telematica all'indirizzo pec dell'avvocato rinvenibile sul REGINDE secondo l'art. 16 D.L. 179/2012 commi 6 e 8.

Il legislatore si è però posto il problema di cosa accada quando si verifichi la mancata consegna del biglietto di cancelleria e quindi del “ritorno” al cancelliere di una ricevuta/avviso di mancata consegna.

Tralasciata per un attimo la situazione limite del soggetto abilitato (l'avvocato) che “*non ha provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo*”, e per il quale il comma 6 dell'art. 16 D.L. 179/2012, stabilisce che la comunicazione “*è eseguita esclusivamente con il deposito in cancelleria*”, e quindi si ritiene perfezionata, anche ai fini decadenziali ad essa connessi con tale deposito, indipendentemente – si badi bene - da quando avvenga la presa visione in cancelleria della comunicazione e/o del provvedimento che era allegato,

le altre ipotesi patologiche che si possono verificare sono due:

- la prima, il destinatario è un soggetto che per legge deve dotarsi di un indirizzo pec, che ha comunicato all'ordine la pec pur senza ora doverne fare menzione negli atti, ma la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata è avvenuto “*per cause imputabili al destinatario*” (cioè, per tornare a noi, all'avvocato).

In questa situazione il medesimo comma 6 dell'art. 16 D.L. 179/2012 prevede medesime modalità di esecuzione e di perfezionamento in via esclusiva della comunicazione mediante deposito in cancelleria, con decorrenza da allora dei termini anche perentori connessi alla comunicazione;

- la seconda, disciplinata viceversa dal comma 8 dell'art. 16 D.L. 179/2012 si ha quando non è possibile procedere alla

comunicazione telematica “*per causa non imputabile al destinatario*”, e si applicano per l'appunto l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti c.p.c., ovvero la comunicazione a mezzo fax o a mezzo notificazione tramite ufficiale giudiziario.

Da qui la permanente esigenza dell'obbligo di indicazione del numero di fax nell'atto difensivo.

Comprenderete che tutta la discussione interpretativa si debba allora concentrare sui concetti di “*causa imputabile*” o “*causa non imputabile*” al destinatario.

Discussione interpretativa, anche relativa al principio generale applicabile al pct della rimessione in termini ex art. 153 c.pc., che non posso affrontare in questa sede perché ci porterebbe troppo lontano.

Vi segnalo soltanto sul punto dell'uso della pec e sul concetto di imputabilità o meno all'avvocato della conoscenza della comunicazione di cancelleria quanto disposto recentemente da Cass. Sezione Lavoro 2/7/2014 n. 15070 in ipotesi in cui l'avvocato chiedeva di essere rimesso in termini per la notifica di un ricorso di lavoro in appello e pedissequo decreto di fissazione d'udienza comunicatigli a mezzo pec, sul presupposto che la consegna era regolarmente avvenuta al suo indirizzo pec comunicato al ministero della giustizia tramite l'Ordine con RDAC affermativa, ma che egli non aveva ancora ottenuto la password per accedervi; e quindi sostenendo che si sarebbe dovuto applicare al suo caso l'art. 136 comma 3 c.p.c. con la notifica a mezzo fax e

non considerare perfezionata la comunicazione solo a mezzo pec. La Corte di cassazione ha respinto la sua istanza e dichiarato improcedibile l'appello evidenziando che in base all'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., può ricorrersi all'uso del fax o della notifica a mezzo u.g. soltanto quando non è possibile procedere a mezzo pec, mentre, nella specie, non solo era stato possibile utilizzare la pec ma la relativa trasmissione era andata a buon fine (come certificato), sicché l'inconveniente lamentato era dipeso esclusivamente da problemi di gestione della PEC da parte del relativo titolare (destinatario della comunicazione), come tali del tutto ininfluenti sulla validità della comunicazione stessa.

ARTT. 126 e 207 C.P.C.

L'art. 45 comma 1 lett. a) del D.L. 90/2014, sempre nell'ottica di eliminare alcuni ostacoli che la struttura tradizionalmente cartacea del processo frappone all'utilizzo delle tecnologie dell'informatica, ha sostituito il vecchio comma secondo dell'art. 126 c.p.c. in tema di "processo verbale", continuando a prevedersi che *"Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale"*, ma con scomparsa dell'inciso per cui il cancelliere *«li invita (questi terzi) a sottoscriverlo»*.

E' di immediata percezione che l'esigenza di revisione normativa si giustifica con la circostanza che, quando il verbale venga redatto

sulla consolle informatica del giudice come documento nativo digitale e successivamente firmato in digitale dal magistrato, la necessità di apporvi la sottoscrizione autografa delle parti presenti personalmente comporterebbe l'inevitabile regressione al formato cartaceo (quindi stampa del verbale informatico, firma e successiva acquisizione via scanner da parte della cancelleria), essendo il cittadino di regola sprovvisto del dispositivo di firma digitale (o, anche eventualmente, in ipotesi residuali, il CTU non ancora iscritto nel REGINDE).

La novella non può dirsi, tuttavia, pienamente soddisfacente per un duplice ordine di rilievi.

In primo luogo, il legislatore ha perso l'occasione di svincolare il verbale dalla necessaria sottoscrizione del cancelliere, assai difficoltosa, se non un miraggio, anche in ragione alla cronica carenza di personale tra gli operatori giudiziari, e così ha sorvolato sulla possibilità di prevedere la sufficienza della sottoscrizione del magistrato, con mero obbligo di trasmissione telematica del verbale alla cancelleria da parte del giudice.

Ciò che comunque infastidisce il pratico è vedere come l'art. 45 ignori candidamente il problema. Sarebbe stato semplice fotografare l'esistente e legittimare definitivamente quanto accade tutti i giorni, cioè a dire la certificazione del giudice. Ed invece si continua nell'intollerabile ipocrisia di pretendere che giudici e avvocati ci mettano un toppa, girandosi dall'altra parte!

In secondo luogo la novella è insoddisfacente perché si è anche mancato di coordinare la previsione riformata con l'art. 130 c.p.c.

(norma speciale, relativa alla redazione del solo verbale di udienza) che prevede tuttora che “*Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice*” e la necessità di doppia firma sul verbale da parte del giudice che presiede l’udienza e del cancelliere. Allo stato, infatti, gli strumenti informatici atti alla redazione dei verbali di causa non consentono la doppia sottoscrizione come ha precisato la Circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014.

In questo quadro normativo che si ostina a non capire come sono tenute le udienze nel 99% nei Tribunali italiani non potrà che darsi continuità a quell’orientamento giurisprudenziale (formatosi nel regime cartaceo) secondo cui l’omessa sottoscrizione del verbale da parte del cancelliere non determina nullità, in quanto la sua funzione è solo integrativa di quella del giudice e l’omissione non incide sull’idoneità dell’atto al concreto raggiungimento dello scopo cui è destinato [si sono espresse in tal senso, tra le altre Cass. 20 aprile 2007, n. 9389 e Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2006, n. 22841 secondo cui “*in carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l’udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo*”, quindi fino a querela di falso].

Seguendo lo stesso fine di armonizzazione del pct con vecchie previsioni pensate per il processo cartaceo, l'art. 45 comma 1 lett. c) ha soppresso, in tema di verbali di assunzione delle prove, all'art. 207 comma 2 c.p.c., che prevede che *“le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante”* le parole *“che le sottoscrive”*.

Si pensi, oltre alla ipotesi del testimone, a quella della parte che risponde alle domande di un interrogatorio formale o di un interrogatorio libero.

Resta invece, a mio modo di vedere, l'obbligo di formazione analogica del verbale di conciliazione, secondo il dettato dell'immutato art. 88 disp. att. c.p.c. per cui *“la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere”*.

Ed infatti la mancata sottoscrizione autografa delle parti potrebbe ostacolare la trascrizione del verbale stesso e comunque si verte in ambito di diritto a livello sostanziale che vengono regolati con tali atti; sicché il giudice, quand'anche il documento venisse redatto in forma digitale, provvederà a stamparne copia cartacea per farla firmare alle parti e a farne acquisire copia per immagine nel fascicolo informatico a cura della cancelleria, anche alla luce dell'art. 52 del decreto legge n. 90, secondo cui *“le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti*

indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere”.

Appare quindi condivisibile e corretta la decisione del 15 luglio 2014 del Tribunale di Milano, sez. IX civile, in *www.altalex.com* che, a seguito di udienza di comparizione personale delle parti, in un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, avendo le parti raggiunto un accordo, con conseguente richiesta di conversione del rito in consensuale, alle condizioni allegate in udienza in formato cartaceo, ha disposto di acquisire la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea del relativo verbale, osservando a tal proposito che: “... *L'esonero della sottoscrizione, non opera là dove si tratti di raccogliere un “accordo” delle parti che abbia natura transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c...) o conciliativa”.*

Altra ipotesi nella quale ritengo che non possa applicarsi il citato art. 45 è quella prevista dall'art. 221 c.p.c. per la proposizione della querela di falso in corso di causa ove la stessa venga proposta personalmente dalla parte, essendo richiesta, ai fini della sua ammissibilità, la sottoscrizione della dichiarazione ad opera della parte personalmente da unirsi al verbale d'udienza.

Se anche sia stata proposta con atto di citazione la querela di falso deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale ex art. 99 disp. att. c.p.c. e quindi riterrei che anche tale conferma debba sottostare ad una sottoscrizione, stante

anche il fatto che trattasi condizione di procedibilità della domanda stessa.

ART. 133 C.P.C.

L'art. 45 comma 1 lettera b) del D.L. 90/2014, modificando l'art. 133 comma 2 c.p.c., ha disposto che la comunicazione di cancelleria inviata tramite pec avente ad oggetto la sentenza, non doveva limitarsi all'invio del solo dispositivo ma alla versione integrale della stessa.

Così finalmente ha previsto (anche se, ad esempio a Firenze, la prassi delle cancelleria prevedeva già la comunicazione della sentenza per esteso anche prima della modifica del D.L. 90/2014) un allineamento in tema di comunicazione del provvedimento finale del procedimento ordinario di cognizione con quanto già stabilito dall'art. 45 disp. att. c.p.c., comma quarto, così come modificato dall'art. 16 comma 3 lett. d) del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, sulla *“forma delle comunicazione del cancelliere”*. Art. 45 disp. att. c.p.c. che così recita: *“Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”*.

Visto che non si è mai inteso che la dizione di “provvedimento comunicato” indicata genericamente dall’art. 45 disp. att. c.p.c. potesse ricomprendere la comunicazione della sentenza, disciplinata specificamente dall’art. 133 c.p.c., il legislatore è direttamente intervenuto su quest’ultimo articolo del codice.

La legge di conversione 114/2014, sempre all’art. 45 comma 1 lettera b) del citato decreto ha poi aggiunto e precisato che la comunicazione della sentenza non è idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., con ciò togliendo quei dubbi che erano sorti in alcuni primi commentatori del D.L., circa la decorrenza del termine breve per impugnare a seguito della comunicazione di cancelleria inviata tramite pec. Dubbi peraltro alimentati, ahimè, dall’emanazione della già citata circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014 nella quale, al punto 10, invero in modo non così chiaro ed argomentato, si evidenziava che l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento era idoneo far decorrere i termini per l’impugnazione.

In verità, la chiara differenza a livello di istituti processuali tra la comunicazione di un provvedimento a cura della cancelleria ex art. 136 c.p.c. e la notificazione del provvedimento su istanza di parte ex art. 137 c.p.c., e la circostanza che l’art. 326 c.p.c. preveda espressamente che i termini brevi di cui all’art. 325 c.p.c. in tema di appello, opposizione di terzo, revocazione e ricorso per

cassazione decorrano solo dalla notificazione della sentenza, che lo stesso art. 327 c.p.c. in tema di termine lungo stabilisca l'ipotesi ulteriore *“independentemente dalla (sola) notificazione”*, e che l'art. 285 c.p.c. sublimi il tutto precisando senza più possibili equivoci che *“la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170”*, non avrebbero dovuto far sorgere queste perplessità, con conseguente terrore dell'avvocato sulla automaticità sempre e comunque della esistenza del termine breve di 30 giorni per appellare, a far data da questa comunicazione telematica della sentenza per esteso, e conseguente *“morte per inevitabile consunzione”* del termine lungo dell'art. 327 c.p.c.

Né d'altronde una circolare ministeriale poteva certamente porsi in contrasto con la normativa e con l'interpretazione consolidata delle regole processuali!

E ciò seppure l'art. 137 c.p.c. preveda anche la notificazione a *“richiesta”* del cancelliere, ma in ipotesi di legge specifiche, come, ad esempio, quella ex art. 418 comma 3 c.p.c. in tema di notificazione della memoria contenente domanda riconvenzionale e decreto di fissazione d'udienza nel rito lavoro, quella ex art. 697 in tema di notificazione alle parti non presenti del decreto di istruzione preventiva in caso di eccezionale urgenza, quella ex art. 781 c.p.c. in tema di notificazione del decreto di nomina del

curatore dell'eredità giacente, quella ex art. 192 c.p.c. in tema di notificazione al CTU della ordinanza di sua nomina.

Comunque, il legislatore si è sentito in dovere di mettere nero su bianco la definitiva soluzione a questi (erronei) dubbi relativi agli effetti della comunicazione delle sentenze e tanto ci può definitivamente assicurare.

Piuttosto la questione della possibile idoneità di quella che è ora una comunicazione a mezzo pec a cura della cancelleria ex art. 45 disp. att. c.p.c. del provvedimento integrale, a valere, nella sostanza, come notificazione ex art. 137 c.p.c. (con biglietto di cancelleria che talvolta riporta anche la dizione “*notificazione ai sensi della L. 179/2012*” e con “invito” a prendere visione dell'allegato), e quindi la questione della idoneità di tale forma di messa a conoscenza legale dell'atto integrale da parte della cancelleria a far decorrere il termine per impugnare, si pone con riferimento ad alcune ipotesi specifiche di gravame avverso ordinanze, quali, per fare alcuni esempi, l'art. 708 ultimo comma c.p.c. in tema di reclamo alla corte di appello entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, senza ulteriore specificazione, avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti del presidente in tema di separazione; oppure, più in generale in tema reclamo avverso provvedimenti camerali resi in confronto di più parti ex art. 739 c.p.c., sempre entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione senza ulteriore specificazione

(procedimento camerale richiamato ad esempio, in tema di diritto di famiglia, dall'art. 710 c.p.c.).

In questi casi e negli altri simili il riferimento all'art. 285 c.p.c. che attiene letteralmente alla sola notificazione della sentenza, e che richiede ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione l'istanza di parte, non è di diretta attuazione alla luce della diversità del rito e del provvedimento finale e della sommarietà della cognizione.

La soluzione preferibile sembra però quella di continuare a ritenere che, in un processo di tipo dispositivo, anche se nelle forme non ordinarie, l'impulso di parte, ai fini della sollecitazione alla impugnazione della controparte, sia necessaria; di modo che quella che è comunque una comunicazione di cancelleria del provvedimento per intero e che non può definirsi notificazione perché non espressamente prevista come tale a cura del cancelliere dalla norma di legge, non sia idonea a far decorrere i termini brevi per il gravame di cui, seguendo gli esempi fatti, agli artt. 708 o 710 o 739 c.p.c.

Il problema si era già posto in passato in giurisprudenza in ipotesi di notifica ad istanza del cancelliere, a mezzo di ufficiale giudiziario, di un provvedimento integrale in tema di procedimento ex art. 710 o ex art. 739 c.p.c. e la Suprema Corte convincentemente aveva affermato che in tema di impugnazioni, il sistema processuale delineato dagli artt. 325 c.p.c., 326, 327 e 285

c.p.c., sancisce, in tema di impugnazioni, una regola generale in virtù della quale è solo la notificazione ad istanza della parte, e non di altri, a consentire il decorso del termine. Una regola che la Cassazione ritiene che prevalga su quella posta in tema di notificazioni, il cui fine ultimo è la mera conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario. In altri termini, in tema di impugnazioni, ed al fine del decorso del relativo termine, non rileva per il giudice di legittimità che la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'atto, ma è indispensabile che quella conoscenza sia stata procurata ad opera della controparte e non di altri soggetti (pure autorizzati a chiedere la notificazione), quale il cancelliere.

Con tale corretta ricostruzione potrà dirsi che solo la parte ha la facoltà di togliere l'incertezza che deriva dall'esistenza del più lungo termine dell'anno (ora sei mesi) dal deposito/pubblicazione, notificando alla controparte il provvedimento.

E che, a sua volta, la norma di cui all'art. 739 c.p.c. si inserisce coerentemente nel sistema delineato, perché, disciplinando l'ipotesi del provvedimento dato nei confronti di una sola parte e distinguendolo da quello dato nei confronti di più parti, differenzia le ipotesi in cui vi può, oppure non vi può essere, la necessità di un meccanismo acceleratorio governabile dalle parti. Infatti, il provvedimento dato nei confronti di più parti cade in una situazione contenziosa, nella quale più posizioni processuali si

contrappongono, cosicché spetta ad esse di governare, attraverso il dispiego del potere dispositivo (nei limiti riconosciuti dalla legge) i tempi del loro giudizio (così si sono espresse Cass. S.U. 3670/1997 e Cass. 7118/1997 e più recentemente Cass. n. 4482 del 2003, e Cass. n. 13166 del 2005,).

Fermo rimanendo, ovviamente, che se il soccombente nel primo grado avrà urgenza di reclamare, ben lo potrà fare subito dopo la comunicazione di cancelleria, senza certo dover attendere la notificazione a cura di controparte, idonea solo a far scattare il *dies ad quem* per la decadenza del reclamo.

Del resto laddove il legislatore ha inteso far riferimento alla comunicazione a cura della cancelleria quale *dies a quo* per la computazione del termine per proporre un reclamo o una impugnazione lo ha in tempi posteriori alle disposizioni codicistiche espressamente sancito (come ad esempio ex art. 669 *terdecies* c.p.c. in tema di procedimenti cautelari, prevedendo la alternativa tra comunicazione o notificazione, se anteriore; oppure ancor più recentemente ex art. 702 *quater* in tema di appello avverso i provvedimenti sommari di cognizione da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione).

E laddove ha invece inteso fare riferimento alla notificazione della sentenza “*a cura del cancelliere*” ai fini della decorrenza del reclamo nei confronti del debitore, come in tema di fallimento ai sensi degli artt. 17 e 18 L.F., dove prevalgono i poteri officiosi e

l'estrema urgenza del consolidarsi o meno della decisione di dichiarazione di fallimento, lo ha detto espressamente, in ossequio del resto alla norma generale dell'art. 58 c.p.c. che prevede che il cancelliere attende sì alle notificazioni, ma solo a quelle che siano prescritte dalla legge o dal giudice.

Né può certo dirsi che la modalità telematica della messa a conoscenza legale del provvedimento integrale da parte del cancelliere abbia modificato questo quadro di fondo, perché, dal punto di vista della sistema delle impugnazioni e delle sue regole generali in un processo di tipo dispositivo, la notifica a mezzo ufficiale giudiziario un tempo richiesta dal cancelliere o quella attuale a mezzo pec richiesta e materialmente disposta dal medesimo non hanno differenze circa lo scopo perseguito (la messa a conoscenza legale ed integrale del provvedimento) e quindi la seconda non può dirsi in grado di scalfire queste regole solo perché più comoda e frutto di un'automatismo.

Il tutto ovviamente, a meno che *de iure condendo*, per motivi di speditezza di certe particolari controversie di tipo sommario, si voglia introdurre il diverso principio generale della decorrenza del termine per proporre impugnazione, anche molto breve, dalla comunicazione del cancelliere ed equiparare nel nuovo pct tale forma di attività processuale a quella della notificazione a sua cura, o addirittura unire sotto un unico istituto entrambe, perché nella sostanza ormai indistinguibili.

ARTT. 111 e 137 DISP. ATT. C.P.C.

La legge di conversione 114/2014 ha integrato il D.L. 90/2014 prevedendo il comma 1bis dell'art. 45 ed è opportunamente intervenuta sull'art. 111 secondo comma disp. att. c.p.c., nonché, per i giudizi di cassazione, *pro futuro*, sull'art. 137 primo comma disp. att. c.p.c.

Come saputo, l'art. 111 comma 2 disp. att. c.p.c. pensato nel 1942 per il processo di primo grado collegiale in relazione alla fase decisoria, prevedeva, nella sua ultima versione, che *“Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio”*.

Ovviamente nel processo telematico, e con il fascicolo telematico, tale consegna di copie cartacee non ha e non può avere più alcun senso, e quindi non può che venire meno ogni possibile atteggiamento ostativo alla produzione telematica dell'atto difensivo da parte del cancelliere connesso alle copie cartacee per l'ufficio, gli altri componenti del collegio e per la controparte che questo articolo prevedeva.

Da qui l'aggiunta, con l'art. 45 comma 1 bis lettera a), al secondo comma dell'art. 111 disp. att. c.p.c., del seguente periodo:

“Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”.

Ovviamente il concetto, pensato nel 1942, per le comparse conclusionali e repliche da depositare entro dieci e cinque giorni liberi prima dell’udienza collegiale, deve ritenersi valere per ogni deposito di atto endoprocessuale del giudizio ordinario di cognizione come oggi in vigore.

E, comunque, dal 1/1/2015, avanti ai Tribunali, e dal 30/6/2015 avanti alle Corti di Appello, in ragione della esclusività telematica dei depositi, verrà meno anche il concetto della eventualità del deposito telematico (il ... “quando si deposita telematicamente” della novella).

E’ un altro tipico esempio, seppur specifico, di come il pct cambi, inevitabilmente, le attività dei soggetti coinvolti nel processo ed i loro rapporti reciproci, e di come ci sia l’esigenza di riconsiderare e modificare o abrogare, magari in maniera organica e sistematica, articoli ormai obsoleti.

Faccio subito un esempio di altra norma oramai da riconsiderare superata, sempre in tema di attività/facoltà della parte.

L’art. 169 c.p.c. prevede, in tema di ritiro del fascicolo, che *“Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria (att. p.c. 77); ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga”* Ed ancora prevede che *“ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al*

più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale". Ed il correlato art. 77 disp. att. c.p.c. prevede gli incombenti per il ritiro: *“per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'art. 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso”*.

Che senso può avere una disposizione del genere nell'ambito del processo civile telematico? O vogliamo considerare che esistono norme processualistiche di fatto inattuate e come tali per così dire innocue, oppure che il legislatore metta mano alla creazione di un nuovo codice più snello, calibrato sul pct ma con norme effettive.

Ed invero, nella nuova ottica del fascicolo telematico in seno ad un pct obbligatorio ed esclusivo, le disposizioni che regolamentano ipotesi di ritiro e di tempestiva riconsegna da parte dell'avvocato del suo fascicolo non hanno più una loro logica perché il fascicolo ha una sua fissità digitale nel sistema telematico con gli atti ed i documenti delle parti sempre visibili per chi li ha depositati (oltre che per la controparte e per il giudice).

E quindi potrà dirsi che verrà di fatto meno quell'orientamento rigoroso, ed al tempo stesso “pericoloso” per l'avvocato, ma del tutto in linea con i principi processuali sanciti dagli “odierni” artt. 169 e 111 disp. att. c.p.c. per così dire cartacei per cui *“qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine, non perentorio, prescritto*

(art. 169 c.p.c. e 111 disp. att. c.p.c.), il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, tra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente restituito, solo se la controparte non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso abbia ritenuto di autorizzare il deposito tardivo” (vedi tra le altre Cass. civ., sez. III, 15-07-2011, n. 15672); o verranno meno quelle situazioni anomale, ma non del tutto escludibili nelle nostre cancellerie, fonti di angoscia e perdita di efficienza e celerità del processo, affrontate anche dalla giurisprudenza della cassazione, per cui “ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali Soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione” (v. Cass. civ., sez. I, 03-06-2014, n. 12369).

L'art. 45 comma 1 bis lettera b) della L. 114/2014 ha inoltre aggiunto, secondo la stessa logica, al primo comma dell'art. 137 1° comma disp. att. c.p.c. che prevedeva che *“le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata”*, un ulteriore periodo del seguente tenore: *“Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica”*.

Si tratta di una disposizione programmatica o proposizione di intenti, per così dire, che sarà operativa soltanto successivamente alla introduzione dei depositi telematici anche presso la Suprema Corte.

Le conseguenze della inottemperanza dell'odierno art. 137 comma 1 disp. att. c.p.c., per carità, non sono particolarmente delicate (è previsto soltanto che *“se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte”*), ma quando il pct arriverà a regime obbligatorio ed esclusivo anche avanti al giudice di legittimità anche questo ulteriore comma perderà ogni possibile significato e potrà essere abolito.

E che dire del fatto che si prevede ora per il futuro la eventualità/possibilità del deposito telematico di un atto introduttivo o di un atto di costituzione avanti alla Suprema Corte, quando sono stati posti in questi ultimi mesi di prima applicazione del pct, da alcune decisioni di merito francamente non condivisibili, problemi interpretativi circa la legittimità o meno e

circa le conseguenze processuali (anche gravi, in punto di inammissibilità della costituzione con tutte le conseguenze in punto di decadenza) di una comparsa di costituzione o di un ricorso rito lavoro depositati telematicamente.

Penso, ad esempio, alla decisione del Tribunale Padova, ordinanza 01.09.2014, in *www.altalex.com* che ha dichiarato inammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta non essendo tale tipologia di atto presente tra quelle indicati nell'art. 35 del D.M. 44/2011 con conseguente dichiarazione di contumacia della parte così costituitasi.

Ma di questo vi parlerò dopo, più approfonditamente, il Collega De Fabritiis.

Posso solo forse dire che lo schizofrenico legislatore della L. 114/2014 avrà pensato che quando sarà operativo in corte di cassazione il pct magari non esisterà più l'art. 35 del d.m. 44/2011, e magari sarà previsto per legge (cosa che ora il D.L. 179/2012 non prevede) l'obbligatorietà del deposito in via telematica anche degli atti introduttivi!

Non si comprende, infine, in questo intervento modificativo di basso profilo ed a macchia di leopardo realizzato dal D.L. 90/2014 e dalla L. di conversione 114/2014 (che peraltro non ha alcun carattere d'urgenza tipico dei d.l. in quanto riguarda norme sul procedimento di cassazione che non troveranno da subito applicazione per impossibilità attuativa!), perché si parli dell'art. 137 disp. att. c.p.c. in tema di ricorsi e controricorsi in cassazione e non ci si accorga che poco lontano vi è un art. 140 disp. att. c.p.c.

che prevede una disposizione analoga in tema di memorie ex art. 378 c.p.c. in cassazione e stabilisce una sanzione anche più pesante in caso di inottemperanza. Recita infatti l'art. 140 disp. att. c.p.c.: *“Le parti che depositano memorie a norma dell'art. 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.*

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera”.

E' di facile intuizione, che, da subito, poteva inserirsi un periodo analogo a quello utilizzato per i ricorsi e controricorsi, del tipo *“Quando le memorie ex art. 378 c.p.c. sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”.*

E che in ogni caso, a pct a regime obbligatorio ed esclusivo in cassazione (perché sarebbe un delitto che tale previsione di obbligatorietà non fosse estesa alla Suprema Corte) si tratterà di una disposizione da abolire, anche quella, ad esempio, dell'art. 134 disp. att. c.p.c. in tema di deposito del ricorso e del controricorso a mezzo posta, o quella dell'art. 135 disp. att. c.p.c. secondo cui *“agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della corte”.* Così come tutte le problematiche legate alla elezione di domicilio della parte in Roma, in presenza di un domicilio digitale c.d. virtuale, ove poter recapitare legalmente le comunicazioni o notificazioni.

ART. 530 COMMA VI C.P.C.

L'art. 48 primo comma del D.L. 90/2014, intitolato "*Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche*" ha sostituito, all'art. 530 c.p.c., intitolato "*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*" in ambito mobiliare, il vecchio comma sesto con il seguente: "*Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura*".

Il secondo comma dell'art. 48 del D.L. 90/2014 è intervenuto sugli aspetti temporali della vigenza della norma, stabilendo che "*Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*" (ovvero 30 giorni dal 19 agosto 2014, pubblicazione della legge sulla G.U. del 18/8/2014; è già in vigore).

In sostanza viene data integrazione, per il compimento di specifiche attività in via telematica, all'art. 532 sulla vendita senza incanto a mezzo commissionario, in cui "*Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con*

provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissario”.

E rispetto al vecchio testo dell’art. 530 comma 6 c.p.c., introdotto dal D.L. 29/12/2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22/2/2010 n. 24, non vi è più una possibilità di libera scelta per il giudice dell’esecuzione di far disporre tali attività con modalità telematiche, ma un dovere di stabilire in tal senso, salve le eccezioni, rimesse alla sua discrezionalità, che tali modalità *siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”.*

In verità il D.L. 193 del 2009, che aveva previsto la facoltatività per il G.E. di ricorrere alla vendita di cose mobili in modo telematico, aveva anche introdotto un nuovo art. 161 ter disp. att. c.p.c. in base al quale *“Il Ministro della giustizia doveva stabilire con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica”.*

Ovviamente l’entrata a regime della normativa era ed è collegata alla emanazione del regolamento tecnico ministeriale.

A quanto mi risulta il Ministero della giustizia ha richiesto solo recentemente il parere del Garante per la protezione dei dati

personali in ordine ad un suo schema di decreto concernente per l'appunto il "*Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*" e solo il 15 maggio 2014 è arrivato il parere positivo.

Non sono a conoscenza del fatto se il regolamento ministeriale è stato emanato e quindi se, nel suo rispetto, si è effettivamente instaurata la ora obbligatoria modalità di vendita telematica.

Per quanto qui più interessa, lo schema di regolamento dà una definizione di "*operazioni di vendita telematica*" individuandole come "*le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del miglior offerente*".

E disciplina in specifico le procedure telematiche per le vendite dei beni, a cominciare dalle modalità di presentazione e trasmissione dell'offerta (artt. 12, 13 e 14).

Si dice che l'offerta deve contenere, tra l'altro, i dati identificativi dell'offerente, ivi compreso il codice fiscale, l'indicazione del referente della procedura, l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, l'eventuale recapito di telefonia mobile ove poter essere contattati.

Si dice che per garantire la segretezza, l'offerta per la vendita telematica viene cifrata mediante un software realizzato dal

Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche indicate.

Si dice che l'offerta è trasmessa mediante apposita casella di "posta elettronica certificata per la vendita telematica" rilasciata da uno dei gestori di posta elettronica iscritti nel portale dei servizi telematici del Ministero, ad un indirizzo dedicato di PEC del Ministero della giustizia.

Si prevede, comunque, che l'offerta possa essere trasmessa mediante posta elettronica certificata "ordinaria" purché sia sottoscritta con firma digitale.

Si puntualizza che il deposito dell'offerta si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di consegna da parte del gestore PEC del Ministero; e che, al fine di garantire la trasparenza, consentendo agli altri offerenti di conoscere le condizioni dell'offerta, il software elabora un duplicato contenente l'offerta ad eccezione dei dati identificativi dell'offerente.

Tornando peraltro alla disposizione novellata dell'art. 530 comma 6 c.p.c., come visto, essa si applica alla sola vendita a mezzo di commissionario, perché richiama soltanto l'art. 532 del c.p.c.: non è dato comprendere il motivo per cui il legislatore non ha riportato la versione del comma 6 dell'articolo 530 sinora vigente, che contemplava (oltre all'articolo 532 del c.p.c., anche) gli articoli 534 e 534-bis c.p.c. e, quindi, anche la vendita all'incanto e la vendita affidata a un professionista delegato.

Ad ogni modo, al di là delle ragioni per cui queste ultime disposizioni non sono richiamate nell'articolo 530 del c.p.c., appare

sostenibile, ad una prima lettura, che la vendita telematica si debba effettuare non solo nella vendita a mezzo di commissionario ma anche nella vendita all'incanto e in quella delegata, perché l'articolo 530 è espressamente menzionato (nella sua interezza) sia nell'articolo 534 c.p.c., sia nell'articolo 534-bis c.p.c. Con specifico riferimento alla vendita a mezzo di commissionario, di regola a mezzo Istituto Vendite giudiziarie, le disposizioni contenute negli articoli 530 e 532 del c.p.c. vanno tra l'altro tra loro coordinate.

Può però accadere che l'Ivg non sia in grado di assicurare la vendita con modalità telematiche.

In questi casi, il giudice ha a disposizione due strade.

Può in primo luogo affidare la vendita a un soggetto diverso dall'Ivg, ma questa soluzione non appare del tutto aderente al dato normativo: l'articolo 532 c.p.c. consente di derogare alla regola generale secondo cui la vendita va affidata all'Ivg, solo quando l'incarico deve essere conferito a un “soggetto specializzato nel settore di competenza”, ma la vendita telematica riguarda le modalità della collocazione di tutti i beni pignorati sul mercato e non attiene alla tipologia concreta di cose oggetto di pignoramento. L'altra strada interpretativa a disposizione del giudice che deve risolvere il problema della impossibilità a espletare la vendita telematica da parte dell'Ivg, consiste nell'affiancamento, da parte del giudice, di un soggetto che è in grado di assicurare il software e quant'altro occorrente per la vendita telematica, affiancandolo all'Ivg.

La base normativa è costituita dall'articolo 68 del c.p.c., che consente al giudice di nominare un ausiliario “per il compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo”. Quest'ultima soluzione si espone però alla controindicazione di aggravare i costi del processo esecutivo mobiliare che è peraltro, e notoriamente, del tutto inefficiente e poco fruttuoso.

Per cui si può tornare comunque a sostenere che la soluzione preferibile sia la prima, anche perché ha l'effetto di stimolare gli Istituti Vendite Giudiziarie (quelli, cioè, che ne sono ancora sforniti) di munirsi di un sistema per la vendita telematica.

Non conosco peraltro la realtà telematica dell'IVG che opera con il Tribunale di Firenze.

Vi confido peraltro ed infine che mentre vi parlavo di vendita mobiliare telematica mi sembrava quasi di essermi sdoppiato: da un lato la discussione sulle migliori interpretazioni di un mondo futuribile perfetto, dall'altro la triste esperienza sul campo delle misere, faticose ed infruttuose esecuzioni mobiliari.

La speranza è che il pct, visto con entusiasmo ed in modo propositivo, anche da chi informatico non è e difficilmente lo diventerà, possa in qualche modo alleggerire questa sindrome di noi avvocati e “cambi anche noi oltre che i processi”.